



**UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
DELL'ALTA VALLE CAMONICA**

**REGOLAMENTO PER LA VIGILANZA
SUL SERVIZIO DI RACCOLTA
DEI RIFIUTI URBANI**

Approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 18 del 22 luglio 2019

CAPITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Obiettivi della gestione rifiuti

Art. 2 - Adeguamento a norme nazionali e/o regionali

Art. 3 - Informazione all'utenza

Art. 4 - Riferimenti normativi

Art. 5 - Principi generali

Art. 6 - Gestione dei rifiuti: materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti

Art. 7 - Definizione e classificazione dei rifiuti

Art. 8 - Rifiuti particolari

Art. 9 - Oggetto del regolamento

Art. 10 - Attività di competenza del Comune

CAPITOLO II - FORME DI GESTIONE, DIVIETI E CONTROLLI

Art. 11 - Forme di gestione

Art. 12 - Conferimento nei cassonetti di rifiuti indifferenziati (secco non riciclabile)

Art. 13 - Divieti ed obblighi

Art. 14 - Vigilanza del servizio

Art. 15 - Ordinanze contingibili ed urgenti

Art. 16 - Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature

Art. 17 - Tutela sanitaria del personale addetto al servizio

CAPITOLO III - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 18 - Oggetto della raccolta differenziata

Art. 19 - Finalità

Art. 20 - Localizzazione siti e contenitori

Art. 21 - Convenzione per il servizio di raccolta dei rifiuti in proprietà privata

Art. 22 - Centro di raccolta comunale per la raccolta differenziata

Art. 23 - Rifiuti oggetto di raccolta differenziata

Art. 24 - Rifiuti urbani pericolosi

Art. 25 - Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata ed applicabilità del presente regolamento

Art. 26 - Criteri di organizzazione del servizio di raccolta

Art. 27 - Trasporto allo smaltimento finale

CAPITOLO IV - MODALITÀ DI CONFERIMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 28 - Definizione

Art. 29 - Definizione del perimetro ai fini dell'espletamento del servizio

Art. 30 - Modalità di svolgimento del servizio

Art. 31 - Cestini getta carta e porta rifiuti

Art. 32 - Aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni all'aperto, ed altro

Art. 33 - Raccolta rifiuti provenienti dai mercati

Art. 34 - Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati

Art. 35 - Carico e scarico di merci e materiali

Art. 36 - Disposizioni per proprietari di animali domestici

Art. 37 - Disposizioni per esecutori di interventi edilizi

Art. 38 - Educazione e informazione alla cittadinanza

CAPITOLO V - ABBANDONO RIFIUTI SU AREE PUBBLICHE

Art. 39 - Abbandono di rifiuti

Art. 40 - Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati

CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 - Vigilanza sul servizio

Art. 42 - Sanzioni

Art. 43 - Contributo CONAI

Art. 44 - Riferimento ad altri regolamenti

Art. 45 - Riferimento alla legge

Art. 46 - Efficacia del presente Regolamento - Entrata in vigore

Allegato 1 - RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Allegato 2 - ELENCO VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO E RELATIVE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

CAPITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Obiettivi della gestione rifiuti

Premesso che la gestione dei rifiuti deve essere effettuata conformemente ai principi di prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo dei beni da cui originano i rifiuti nonché del principio chi inquina paga. La gestione dei rifiuti pertanto deve essere effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali. Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai un obiettivo limite allo sviluppo sostenibile di una comunità, vengono individuati i seguenti obiettivi primari da perseguire:

a) informare i cittadini dell'importanza che assume una economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale ed in modo da rendere gli stessi consapevoli della necessità di attivarsi per ottenere corretti sistemi di smaltimento; Prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo e riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.

b) proporre azioni atte a:

- coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti), in una gestione controllata e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali fino al riciclo o allo smaltimento finale;
- diffondere, presso gli operatori del settore produttivo, la consapevolezza dei vantaggi economici che la produzione sostenibile rappresenta per gli interessi economici delle imprese anche sotto il profilo concorrenziale;
- promuovere l'attività di raccolta differenziata in modo da favorire l'aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni di rifiuto da destinare allo smaltimento finale.

Art. 2 - Adeguamento a norme nazionali e/o regionali

Nel presente Regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni e/o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia, che abbiano un sufficiente quadro di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione immediata senza far luogo a nessuna deliberazione di adattamento. Fanno eccezione le norme che facciano ricorso espressamente ad obblighi di modificazione da apportare al Regolamento o che presentino il carattere della norma programmatica. In tale ultima fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di mesi sei dalla data di entrata in vigore della nuova previsione.

Art. 3 - Informazione all'utenza

Potranno essere promosse, in collaborazione con l'ente gestore e con le associazioni, campagne di informazione dell'utenza su:

- tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate;
- finalità e modalità di effettuazione dei servizi;
- destinazioni delle frazioni recuperate;
- obblighi, doveri e sanzioni associate alle modalità di conferimento dei rifiuti.

In particolar modo ciò potrà avvenire mediante:

- adesivi posizionati sui contenitori per la raccolta;
- apposita cartellonistica;
- comunicati stampa;
- volantini e/o opuscoli consegnati direttamente all'utenza interessata;
- pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune;
- altre forme utili di diffusione di materiale informativo.

Art. 4 - Riferimenti normativi

Il presente Regolamento, che disciplina la gestione dei Rifiuti urbani sotto il profilo tecnico ed igienico sanitario, è adottato ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs 03/04/2006, n. 152.

Art. 5 - Principi generali

1. La gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e/o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare danni o pericoli alla salute, all'incolumità, al benessere e alla sicurezza della collettività e dei singoli individui;
- b) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- c) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- d) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- e) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- f) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, sistemi tendenti alla prevenzione, al riciclaggio, al riutilizzo e al recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia
- g) prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo dei beni da cui originano i rifiuti

2. Il Comune promuoverà di concerto con l'eventuale Concessionaria dei servizi, e/o altri Enti o Associazioni operanti nel settore ecologico sul territorio (e con il coinvolgimento del cittadino-utente) la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione tendenti a prevenire la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata tesa al riciclaggio e al recupero di altro tipo per esempio il recupero di energia.

Art.6 - Gestione dei rifiuti: materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti

In relazione alle disposizioni e norme contenute nel presente Regolamento sono fissate le seguenti definizioni di materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti.

Materiali:

- rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dell'allegato 2 del D.Lgs. 29.04.2010, n. 75, e s.m.i.;
- combustibile solido secondario (CSS): il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e specificazione individuate da apposite norme. Il combustibile solido secondario è classificato come rifiuto speciale;
- imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

Soggetti:

- produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- produttore del prodotto: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.

Attività ed operazioni qualificanti:

- gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del detentore;

- raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta come definiti successivamente, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento
- raccolta differenziata: la raccolta in cui i singoli flussi di rifiuti sono tenuti separati in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico
- preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati con la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti prima delle operazioni di smaltimento previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti per sottoporli alle operazioni di recupero previste dalla normativa vigente citata;
- deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle seguenti condizioni: - i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 e s.m.i., devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; - i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore di rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; - il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; - devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose,
- spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza al transito;
- isole ecologiche: aree attrezzate secondo le più moderne tecniche, distribuite sul territorio, destinate a ricevere dalle utenze le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata;
- centro di raccolta: area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato per frazioni omogenee dei rifiuti urbani conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.

Art. 7 - Definizione e classificazione dei rifiuti

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2 lettera g) del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i.;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, previa disinfezione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
- g) ogni altro rifiuto che per disposizione normativa successiva al presente regolamento venga classificato urbano;
3. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 bis del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i.;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali,
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
4. Sono pericolosi quei rifiuti che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Art.8- Rifiuti particolari

1. Rifiuti speciali assimilati ai Rifiuti Solidi Urbani

1.1 Ai sensi dell'art. 195 comma 2 lett. e) è di competenza dello Stato l'adozione di criteri generali per la redazione di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;

1.2 In assenza di tale provvedimento, i rifiuti assimilati per i quali organizzare il servizio sono quelli di cui all'allegato 1 del presente Regolamento.

1.3 Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti assimilati, relativa a determinati utenti, comporti modalità particolari e diverse da quelle stabilite per il servizio di raccolta R.S.U., queste modalità verranno adottate in base ad apposite convenzioni e comporteranno, per i relativi utenti, tariffe proporzionali agli oneri che ne derivano.

1.4 I rifiuti speciali assimilati agli urbani sono sottoposti a tutte le verifiche atte ad accertare le loro caratteristiche qualitative e quantitative. Per tale motivo, salvo diversi accordi disciplinati con apposita convenzione o nel caso di posizionamento di contenitori ad hoc sul territorio comunale, tali rifiuti devono essere conferiti presso la piattaforma ecologica comunale.

1.5 I rifiuti speciali assimilati agli urbani potranno essere conferiti alla piattaforma ecologica con i limiti quantitativi fissati per le diverse classi di attività (valori espressi in kg/mq su base annua) in base ai coefficienti Kd di cui al DPR 27.04.1999 n°158, determinati annualmente in sede di approvazione delle tariffe per il servizio da parte del Consiglio Comunale in conformità con i codici CER riportati nell'autorizzazione provinciale alla gestione dell'isola ecologica comunale.

2. Rifiuti speciali e pericolosi

2.1 Disposizioni di carattere generale

- I produttori dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi, hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilati.

- Chiunque intenda avviare un'attività produttiva che possa generare rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione durante la pratica di autorizzazione (DIAP) o durante la richiesta del Permesso di Costruire per la costruzione di nuovi stabilimenti, ovvero per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

- I costi relativi all'attività di smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi sono sempre a carico dei produttori dei medesimi

- In caso di istituzione, da parte del Comune, del servizio di smaltimento di rifiuti speciali non assimilati gli utenti possono accedere al servizio medesimo sottoscrivendo apposite convenzioni approvate dall'Amministrazione Comunale; le relative tariffe sono sottoposte a verifica con frequenza almeno annuale e se del caso aggiornate, in modo da garantire la copertura dei costi effettivi del servizio.

2.2 Conferimento dei rifiuti speciali e pericolosi

- Ai fini del trasporto per lo smaltimento, devono essere utilizzati appositi contenitori e/o attrezzature, secondo le disposizioni vigenti in materia.
- È tassativamente vietato il loro conferimento nel ciclo di raccolta dei rifiuti urbani.

2.3 Rifiuti sanitari

- I rifiuti sanitari di cui al D.P.R. 15.07.2003 n. 254 sono i seguenti:

- a) rifiuti sanitari non pericolosi;
 - b) rifiuti sanitari assimilati agli urbani;
 - c) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
 - d) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
 - e) rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di trattamento;
 - f) rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, qualora le loro caratteristiche non permettano di ricomprenderli nei rifiuti urbani, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali;
 - g) i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l'esclusione degli assorbenti igienici.
- Ai fini della riduzione del quantitativo di rifiuti da avviare allo smaltimento, deve essere favorito il recupero di materia delle seguenti categorie di rifiuti, anche attraverso la raccolta differenziata:
 - a) contenitori in vetro di farmaci, di alimenti, di bevande, di soluzioni per infusione privati di cannule o di aghi ed accessori per la somministrazione (esclusi i contenitori di soluzioni di farmaci antiblastici o visibilmente contaminati da materiale biologico che non siano radioattivi, ai sensi della normativa vigente, e che non provengano da pazienti in isolamento infettivo);
 - b) altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di cartone, di plastica, o di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi;
 - c) rifiuti metallici non pericolosi;
 - d) rifiuti di giardinaggio;
 - e) rifiuti della preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - f) liquidi di fissaggio radiologico non deargentati;
 - g) olii minerali e vegetali grassi;
 - h) batterie e pile;
 - i) toner
 - j) mercurio;
 - k) pellicole e lastre fotografiche.

- Per incentivare il recupero dei rifiuti sanitari, i Comuni possono stipulare apposite convenzioni con le strutture sanitarie.

- Al responsabile della struttura sanitaria pubblica e privata e del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni di cui al sopra citato D.P.R. 15.07.2003 n. 254 in materia di gestione dei rifiuti sanitari nelle diverse fasi riguardanti il deposito temporaneo, lo stoccaggio, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento.

3. Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche detti anche beni durevoli

3.1 Appartengono a questa particolare categoria di rifiuti le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all'allegato I A del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua. Ricadono quindi in questo ambito di applicazione, ad esempio: piccoli e grandi elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, apparecchiature di consumo, apparecchiature di illuminazione, strumenti elettrici ed elettronici, giocattoli ed apparecchiature per sport e tempo libero, dispositivi medici (ad eccezione dei prodotti impiantati e infettati), strumenti di monitoraggio e controllo e tutti i prodotti di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e s.m.i.;

3.2 Tali beni di uso domestico, quando abbiano esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati a cura del detentore: - ad un rivenditore autorizzato, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, - al gestore di rifiuti urbani attraverso il conferimento diretto in piattaforma ecologica o al personale preposto al recupero a domicilio, se presente detto servizio; il Consorzio RAEE provvederà allo smaltimento secondo le disposizioni normative vigenti.

4. Imballaggi

4.1 Il Titolo II della parte IV del Decreto Legislativo 152/2006:

- ha disciplinato la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio;
- ha istituito il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi): esso è l'organo deputato a stipulare l'accordo di programma quadro con l'Anci inerente "le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero".

4.2 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sono definiti:

- "imballaggio per la vendita" o "imballaggio primario", l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- "imballaggio multiplo" o "imballaggio secondario", l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- "imballaggio per il trasporto" o "imballaggio terziario", l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei.

4.3 I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, nelle more della emanazione di norme di dettaglio per la raccolta dei rifiuti da imballaggio - in particolare i "primari" - gli stessi sono raccolti in modo differenziato ed avviati al trattamento finale in relazione alla loro rispettiva composizione merceologica.

4.4 È vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi "terziari" di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi "secondari" non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e) del Decreto Legislativo 152/2006.

4.5 È definito "rifiuto di imballaggio" ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui di produzione.

5. Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti

5.1 I rifiuti di cui al presente articolo sono costituiti da:

- parti di veicoli a motore
- carcasse di autoveicoli e motoveicoli
- carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, sono conferiti dai privati o dalla pubblica autorità ai centri di raccolta appositamente autorizzati.

5.2 Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione è obbligato al rispetto della normativa di settore (D. Lgs. 24.06.2003 n. 209 e s.m.i., art. 231 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.), e può, altresì, consegnare il rifiuto ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1, qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.

6. Rifiuti inerti

6.1 Sono considerati rifiuti inerti:

- i materiali provenienti da demolizioni e costruzioni;
- le rocce e i materiali litoidi non utilizzabili per rinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati ai sensi degli articoli art. 184 bis e 186 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.;

6.2 I rifiuti di risulta da lavori di lieve entità derivanti dalla piccola manutenzione ordinaria di abitazioni, purché conferiti direttamente dai proprietari/locatari, dovranno trovare collocazione presso il centro di raccolta comunale in un apposito contenitore coperto.

7. Oli usati

7.1 Sono considerati oli usati:

- gli oli industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione;
- i composti fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i miscugli di acqua e olio, le emulsioni e le altre miscele olesoe.

7.2 Gli oli usati derivanti da attività di piccola manutenzione effettuate in ambito domestico, dovranno trovare collocazione presso il centro di raccolta comunale in apposita cisterna.

Art.9 - Oggetto del regolamento

1. La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita e raggruppamento, trasporto, recupero, preparazione per il riutilizzo, trattamento (inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il recupero, il riciclaggio o per rendere innocui i medesimi da avviare allo smaltimento) nonché di smaltimento (inteso come attività di stoccaggio, di deposito o discarica sul suolo o nel suolo e di incenerimento con recupero energetico) di pulizia e spazzamento stradale, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dall'art. 239 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente alla bonifica dei siti contaminati;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - f) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento CE n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - g) le carcasse di animali morti smaltite in conformità al regolamento CE n. 1774/2002; h) le materie fecali, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - h) le acque di scarico;
 - i) i materiali esplosivi in disuso.

Art.10 - Attività di competenza del Comune

Compete obbligatoriamente al Comune la gestione in regime di privativa - nelle forme di cui all'art. 4 del Decreto Legge n. 138 del 13.8.11, come convertito in legge n. 148 del 14.9.2011 e s.m.i. - delle operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- a) tutti i rifiuti urbani di cui al 2° comma del precedente art. 7;
- b) altri rifiuti speciali dichiarati assimilati a quelli urbani di cui all'art. 8 del presente regolamento;
- c) i rifiuti e i fanghi di cui alla lett. g), 3° comma dell'art. 7 citato.

CAPITOLO II - FORME DI GESTIONE, DIVIETI E CONTROLLI

Art. 11 - Forme di gestione

1. Le attività di raccolta, trasporto, smaltimento di cui ai successivi articoli vengono esplicitate dal Comune in forma diretta, o mediante le forme previste dal D.L. 138/11 e s.m.i.
2. La gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati comprende anche le attività concernenti le raccolte differenziate.
3. Requisito indispensabile per l'affidamento del servizio è, per i soggetti affidatari, l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.
4. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata e del conferimento delle materie raccolte il Comune e/o l'eventuale Ditta affidataria, stipula apposite convenzioni con impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, eventualmente anche convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatori istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. e con le associazioni di categoria specializzate.
5. Il servizio di raccolta dei rifiuti viene effettuato entro il perimetro del Comune di residenza o domicilio in base a criteri dettati dalle necessità igienico-sanitarie del territorio, dalla economicità del servizio, dalla densità della popolazione e dalla distanza degli utenti dai contenitori. Il servizio di raccolta dei rifiuti è riservato esclusivamente agli utenti regolarmente iscritti a ruolo nel Comune di residenza o domicilio.

Art. 12 - Conferimento nei cassonetti di rifiuti indifferenziati (secco non riciclabile)

1. Ove possibile, la raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (secco non riciclabile) e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani è organizzata tramite contenitori stradali, di volumetria variabile tra i 1800 lt e i 3.200 lt, idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, distribuiti in numero tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.

2. La raccolta presso le utenze non domestiche dei rifiuti assimilati agli urbani può essere organizzata separatamente rispetto al normale servizio di raccolta, secondo criteri di efficienza ed economicità. L'impiego di containers scarrabili sarà indicato solamente nei casi di elevati quantitativi di rifiuto prodotti.

3. È vietato:

- depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra ed attorno ai cassonetti;
- prelevare dai cassonetti il materiale depositato;
- parcheggiare veicoli a fianco o in prossimità dei contenitori, in modo da ostacolare le operazioni di svuotamento e/o di lavaggio;
- danneggiare, imbrattare o eseguire scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dall'ente gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, bidoni, cestini, cassoni).

Art. 13 - Divieti ed obblighi

1. Competono ai produttori dei rifiuti urbani, per tutte le fasi di smaltimento, le attività di conferimento al servizio di raccolta, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

2. È obbligo del produttore di rifiuti urbani attuare la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dall'Amministrazione Comunale ai sensi della normativa vigente.

3. È vietato gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

4. Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, nonché argini, alvei, sponde, ecc. di corsi d'acqua, canali e fossi.

5. È vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori eventualmente dislocati nel territorio comunale, ovvero presso il Centro di Raccolta comunale, salvo che da parte del personale autorizzato.

6. È vietato l'abbandono di rifiuti, di ogni tipo e natura, fuori dai contenitori adibiti alla specifica raccolta.

7. È vietato l'uso improprio dei contenitori utilizzati per le raccolte differenziate dei rifiuti. In modo particolare è vietata sia l'introduzione dei rifiuti ingombranti nei contenitori sia il loro abbandono a fianco degli stessi.

8. È vietato altresì il conferimento nei contenitori di:

- a) ceneri non completamente spente;
- b) materiali tali da danneggiare il contenitore
- c) rifiuti sciolti, materiali accesi o sostanze liquide
- d) rifiuti acuminati o taglienti o comunque con caratteristiche tali da poter causare lesioni;
- e) rifiuti radioattivi;

9. È vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o dell'affidatario del servizio o comunque autorizzate dal Comune, dalla sede in cui sono stati collocati.

10. L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori ecologici addetti al servizio. In caso di inadempienza alle disposizioni di cui ai punti 3 e 4 del presente articolo allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali e previa fissazione di un termine agli interessati per provvedere direttamente, il Sindaco dispone, con propria ordinanza, lo sgombero dei rifiuti accumulati ed il ripristino dello stato dei luoghi, con spese a carico dei soggetti obbligati.

Art. 14 - Vigilanza del servizio

1. Il controllo sul corretto svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti - come definito dal 1° comma dell'art. 4 del presente Regolamento - in tutto il territorio comunale è affidato all'Ufficio Tecnico/Ambiente del Comune.

2. L'attività di ispezione e di controllo, ai fini della corretta osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento e dell'applicazione delle sanzioni previste compete al corpo di Polizia Locale competente per il territorio ed ai Funzionari del Comune al quali compete, quando possibile, l'identificazione dei trasgressori. Inoltre, per tali attività l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi della collaborazione degli addetti dell'affidatario dei servizi. Quest'ultimo, nello svolgimento dei servizi affidati, ha l'obbligo di segnalare al Comune ogni abuso e/o inosservanza al presente regolamento.
3. Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sui mezzi e sulle attrezzature in dotazione al servizio, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

Art. 15 - Ordinanze contingibili ed urgenti

1. In considerazione di quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs 152/2006 qualora si verificassero situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Dette ordinanze sono comunicate alla Prefettura di Brescia entro tre giorni dall'emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Le ordinanze di cui al precedente comma indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Tali ordinanze non possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi.

Art. 16 - Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature

È fatto obbligo all'incaricato del servizio di provvedere periodicamente alla disinfezione e disinfestazione:

- dei mezzi di trasporto dei rifiuti
- delle attrezzature, compresi gli eventuali contenitori
- dei locali di ricovero di mezzi e attrezzature.

Art. 17 - Tutela sanitaria del personale addetto al servizio

1. Il personale addetto al servizio, sia di spazzamento delle vie e piazze che di raccolta, trasporto e smaltimento nonché a qualsiasi altra operazione relativa alla gestione dei rifiuti: - deve essere sottoposto ai periodici controlli sanitari che la vigente normativa prevede; - deve essere dotato degli indumenti di lavoro prescritti dal CCNL di categoria. 2. Inoltre deve essere assicurata la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo n° 81/2008 (T.U. Sicurezza) e di ogni successiva disposizione legislativa in merito, sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

CAPITOLO III - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 18 - Oggetto della raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 205 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., fatti salvi i necessari adeguamenti alle caratteristiche del territorio comunale, per quanto concerne le modalità di conferimento e smaltimento.
2. La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani interessa principalmente quelle frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono direttamente riutilizzabili, quali: imballaggi in plastica, alluminio, carta, legno, vegetali, FORSU (frazione organica rifiuti solidi urbani), cartone, imballaggi, materiali ferrosi e non ferrosi, pneumatici e ogni altro materiale o sostanza suscettibile di riutilizzo oltre a quelle sostanze che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, a causa del loro carico di contaminazione, potrebbero comportare problemi di inquinamento ambientale e risultare pericolose per la salute pubblica (fanno parte di questa seconda categoria le pile scariche e batterie esauste, i farmaci inutilizzati o scaduti, le siringhe abbandonate, i prodotti e i relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", le lampade a scarica e i tubi catodici, le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, gli oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti presso i luoghi di ristorazione collettiva, gli oli minerali usati). Per ciascuna tipologia merceologica per la quale risulta attivo il servizio di raccolta differenziata da

contenitore stradale è fatto obbligo agli utenti della zona di servirsi del contenitore più vicino qualora quello scelto risultasse già colmo e di provvedere, dopo l'uso, alla chiusura dei coperchi dei bidoni.

Art. 19 – Finalità

Fermo restando i principi e le finalità della raccolta differenziata, il Comune mantiene, tra i suoi primari obiettivi un'educazione ambientale finalizzata alla riduzione della produzione dei rifiuti.

La raccolta differenziata è finalizzata a:

- diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- favorire la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Art. 20- Localizzazione siti e contenitori

1. La localizzazione dei siti adeguatamente contrassegnati e destinati alla raccolta differenziata e l'eventuale posizionamento dei cassonetti e dei contenitori sono disposti dall'Amministrazione Comunale.

2. Ove possibile, sono realizzati punti di raccolta, denominati "isole ecologiche di conferimento sul territorio", dove è possibile effettuare il conferimento contemporaneo di più frazioni merceologiche oggetto di raccolta differenziata.

3. La localizzazione dei siti di cui ai commi precedenti tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano e di rispetto dell'ambiente, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.

4. La movimentazione dei cassonetti è di competenza esclusiva del personale addetto alla gestione del servizio di igiene urbana.

5. Per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani i colori dei contenitori utilizzati sono i seguenti:

- Frazione Umida -> MARRONE
- Carta -> GIALLO
- Vetro-Plastica-Alluminio -> BLU
- Indifferenziata -> VERDE

6. Per quanto riguarda la raccolta differenziata della frazione verde sul territorio comunale devono essere utilizzati i contenitori tipo GREEN-SERVICE presenti sul territorio.

Art. 21 - Convenzione per il servizio di raccolta dei rifiuti in proprietà privata

1. L'Amministratore pro-tempore di condomini può richiedere al Comune l'attivazione di servizi integrativi anche all'interno della proprietà. L'Amministrazione Comunale, di intesa con il gestore del servizio, può attivare detto servizio se sono verificate le seguenti condizioni operative:

- Accesso alla proprietà senza necessità di telecomandi o chiavi,
- Proprietà accessibile durante tutta la giornata,
- Presenza di spazi adeguati per l'effettuazione del servizio ed il transito dei mezzi.

2. Il servizio di raccolta potrà essere attivato previo sopralluogo dei tecnici comunali e del responsabile operativo del gestore il servizio che ne verificherà la fattibilità. In caso di parere favorevole si procederà alla stipula di apposita convenzione tra il Comune, l'Amministratore pro-tempore e la Ditta concessionaria.

3. Nella convenzione saranno elencate le modalità del servizio, i diritti ed i doveri delle singole parti, nonché le coperture assicurative necessarie per l'accesso dei mezzi di raccolta all'interno delle proprietà.

Art. 22 – Centro raccolta comunale/intercomunale

Il centro raccolta comunale per la raccolta differenziata è stata realizzato e autorizzato secondo le modalità previste dalle leggi regionali e destinata al conferimento delle singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata. La gestione del centro raccolta potrà essere effettuata in regime di concessione da soggetti privati o da associazioni di volontariato, sulla base di apposita convenzione con il Comune.

1. Rifiuti ammessi al Centro di raccolta comunale attrezzato per la raccolta differenziata possono essere conferiti i rifiuti di cui all'autorizzazione sindacale conseguita per il suo esercizio.

2. Norme generali sul conferimento dei rifiuti:

- I rifiuti che vengono conferiti al centro di raccolta comunale, da parte dei produttori o del gestore del servizio, devono essere raccolti immediatamente negli specifici contenitori (adeguatamente contrassegnati per favorire l'ordinata separazione delle frazioni merceologiche da inviare al recupero o allo smaltimento) o, quando previsto, negli appositi spazi.

- È vietato effettuare operazioni di smontaggio di frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori e simili.

- La ditta concessionaria o gli addetti al servizio hanno l'obbligo di vigilare perché il conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e non sia comunque causa di pericolo per l'igiene del luogo e per la sicurezza delle persone.

- L'accesso e le modalità di conferimento specifiche saranno oggetto di procedure da concordarsi con l'Ufficio Tecnico Comunale nel rispetto delle norme di legge;

3. Orari di apertura

- L'orario di apertura del Centro Raccolta è stabilito dal Comune in modo da favorire la più ampia affluenza.

- In circostanze determinate da particolari esigenze il Dirigente può autorizzare l'apertura o la chiusura temporanea del centro di raccolta comunale in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti, così come può modificare gli orari sopra indicati, disponendone idonea pubblicità.

4. Obblighi dei cittadini

- I cittadini devono trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento.

- I cittadini sono tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori o sulle platee idoneamente delimitate, avendo cura di rispettare le relative destinazioni.

- Durante le operazioni di conferimento i cittadini sono tenuti ad osservare le norme del presente regolamento e le istruzioni impartite dal personale di controllo.

- Per il conferimento di rifiuti speciali assimilati agli urbani, i titolari di utenze non domestiche, ai sensi della normativa vigente in materia di raccolta e trasporto di rifiuti, dovranno compilare e consegnare l'apposita Scheda Rifiuti conferiti al Centro di Raccolta (per utenze non domestiche)

5. Obblighi del Gestore del servizio

- Il personale incaricato di custodire e di controllare la piattaforma è tenuto ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle norme del presente titolo e delle istruzioni o direttive impartite dal Comune.

- In particolare il personale di controllo è tenuto a:

a) curare l'apertura e la chiusura del centro di raccolta comunale negli orari prefissati;

b) verificare che il conferimento avvenga a cura di soggetti residenti nel Comune e che i rifiuti corrispondano, per provenienza e tipologia, a quelli per i quali è istituito il servizio.

c) essere presente durante l'apertura del centro di raccolta comunale;

d) effettuare le pesate dei rifiuti conferiti (laddove le attrezzature del centro di raccolta comunale lo consentono);

e) fornire ai cittadini ed ai soggetti che accedono al centro di raccolta comunale tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento;

f) curare la pulizia delle platee e dei contenitori, assicurando che, in ogni momento, siano mantenute le migliori condizioni igienico-sanitarie, anche attraverso lavaggi e disinfezioni delle strutture;

g) curare che le asportazioni vengano effettuate regolarmente secondo quanto stabilito dal capitolato di concessione;

h) tenere aggiornati i registri di carico e scarico dei rifiuti, se dovuti;

i) segnalare al Comune ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione del centro di raccolta comunale, nonché eventuali comportamenti illeciti che dovessero essere accertati in sede di conferimento dei rifiuti;

j) controfirmare la Scheda Rifiuti conferiti al Centro di Raccolta (per utenze non domestiche) di identificazione dei rifiuti nel caso di conferimenti di rifiuti speciali effettuati in regime di convenzione direttamente dal produttore del rifiuto o da trasportatore autorizzato.

k) far compilare, se necessario, i moduli di conferimento: l) aiutare i cittadini nelle operazioni di conferimento quando ciò si rende necessario.

Art. 23 - Rifiuti oggetto di raccolta differenziata

1. L'accesso al centro di raccolta comunale ed ai Servizi di Raccolta Differenziata è riservato agli iscritti all'anagrafe della TARISU o TIA, nonché a persone appartenenti al loro nucleo familiare.
2. Il personale addetto alla gestione del centro di raccolta comunale, attrezzata per le raccolte differenziate, potrà richiedere agli utenti un documento che attesti la residenza anagrafica del servizio al fine di verificare la presenza nell'anagrafe della Tariffa di Igiene Ambientale.
3. I materiali raccolti saranno avviati ad impianti di trattamento finale autorizzati.
4. I detentori hanno l'obbligo di conferire separatamente i materiali distinti per tipo, purché rientrino nelle tipologie dei rifiuti autorizzati per l'esercizio del centro di raccolta comunale.

Art. 24 - Rifiuti urbani pericolosi

1. Sono istituiti la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi secondo le vigenti disposizioni.
2. Si considerano rifiuti urbani pericolosi: - batterie e pile; - accumulatori esausti; - i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"; - i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati; - le lampade a scarica e tubi catodici - le siringhe abbandonate; - le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti; - gli oli minerali usati.
3. Le modalità di gestione dei rifiuti sopra elencati sono le seguenti:

a. Batterie e pile

La raccolta separata di batterie e pile viene effettuata mediante la dislocazione di appositi contenitori, sul territorio comunale;

Il Gestore dei servizi ne curerà il successivo avvio ad Impianti di trattamento autorizzati.

b. Accumulatori esausti

Gli accumulatori esausti di provenienza domestica, conferiti direttamente dagli utenti, saranno collocati in apposito contenitore posizionato in sezione coperta, protetta dagli agenti meteorologici, su platea impermeabilizzata e munita di sistema di raccolta degli sversamenti acidi, presso il centro di raccolta comunale e consegnati successivamente al Consorzio Nazionale Obbligatorio.

c. Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"

La raccolta dei prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F" avviene mediante conferimento diretto da parte degli utenti in appositi contenitori, contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso il centro di raccolta comunale; il materiale raccolto sarà conferito ad impianti di trattamento finale autorizzati;

d. Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati

La raccolta viene effettuata mediante il posizionamento di appositi contenitori in metallo, posti all'esterno delle farmacie, di ambulatori medici esistenti sul territorio comunale.

Il materiale raccolto sarà conferito dalla Ditta concessionaria del servizio ad impianti di trattamento finale autorizzati.

e. Lampade a scarica e tubi catodici

La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in appositi contenitori contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso il centro di raccolta comunale.

Tale raccolta è effettuata anche mediante servizio Ecomobile qualora istituito, nei tempi e modi predefiniti; il materiale raccolto sarà conferito dalla Ditta concessionaria del servizio ad impianti di trattamento finale autorizzati.

f. Siringhe, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico

Questa raccolta viene effettuata, sulle strade e aree in uso pubblico o aperte al pubblico, da personale dotato di idonei strumenti, tali da evitare rischi di contagio ed infezione.

Le siringhe raccolte verranno smaltite a norma di legge.

g. Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti

La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in appositi contenitori contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso il centro di raccolta comunale

Il materiale raccolto sarà conferito dalla Ditta concessionaria del servizio ad impianti di trattamento finale autorizzati.

h. Oli minerali usati

La raccolta degli oli minerali usati avviene tramite conferimento diretto in apposito contenitore posizionato presso il centro di raccolta comunale per il successivo avvio a impresa aderente al Consorzio obbligatorio degli oli usati.

Art. 25 - Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata ed applicabilità del presente regolamento

1. L'Amministrazione Comunale, con apposito atto, potrà istituire nuovi servizi di raccolta differenziata destinati a tipologie di rifiuto attualmente non elencate nel presente regolamento.
2. Tale deliberazione dovrà essere seguita, se necessario, da apposita ordinanza del Dirigente atta a specificare le modalità di conferimento dei materiali e gli obblighi dei cittadini utenti.
3. Per quei servizi che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento non sono svolti secondo quanto descritto nello stesso, l'applicabilità degli articoli relativi è subordinata alla loro attivazione.

Art. 26 - Criteri di organizzazione del servizio di raccolta

1. Il dimensionamento della struttura necessaria all'effettuazione del servizio deve essere calcolato tenendo conto delle normali punte di produzione dei rifiuti.
2. La raccolta sarà assicurata dal personale e dai mezzi preposti al servizio.
3. Per una razionale organizzazione del servizio, anche ai fini del contenimento dei costi, la raccolta potrà essere programmata per zone, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.
4. Questi rifiuti verranno di norma conferiti in contenitori o in sacchi omologati, a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'ambiente e/o la propagazione di cattivi odori.
5. Il servizio è garantito su tutto il territorio comunale comprendendo: - le strade e piazze classificate comunali; - le strade vicinali classificate di uso pubblico; - le strade private soggette ad uso pubblico che siano aperte permanentemente senza limiti di sorta; - aree a verde pubblico.
6. Per la raccolta porta a porta eventualmente istituita dovranno seguirsi scrupolosamente le disposizioni operative impartite al momento della adesione al servizio.
7. Nel caso delle utenze poste all'interno di aree private a servizio di grandi condomini o complessi residenziali, oggetto di specifica convenzione, che permettano il transito di autoveicoli, la raccolta potrà avvenire all'interno dei cortili medesimi.
8. Il Dirigente di settore con specifico provvedimento può variare l'orario e le modalità di svolgimento del servizio anzidette in relazione alle esigenze del servizio e del decoro cittadino, o di modifiche tecniche od operative del servizio.
9. Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari e assimilati: - i rifiuti urbani pericolosi; - i rifiuti ingombranti; - gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc.); - sostanze liquide; - materiali accesi; - i rifiuti potenzialmente riciclabili ed oggetto di specifica raccolta differenziata; - materiali (metallici e non) che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.
10. Le frequenze minime della raccolta differenziata sono stabilite dall'Amministrazione Comunale, sentito il gestore del servizio, sulla base di criteri di efficienza ed economicità.

Art. 27 - Trasporto allo smaltimento finale

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati ed aggiornati tecnologicamente le cui caratteristiche e stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui al precedente art.3 nonché la sicurezza degli operatori.

I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (quali accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto fermata in seconda posizione ecc.).

CAPITOLO IV - MODALITÀ DI CONFERIMENTO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 28 – Definizione

Per rifiuti urbani esterni si intendono:

- a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e private comunque soggette a uso pubblico nonché sulle rive dei corsi d'acqua;
- c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

Art. 29 - Definizione del perimetro ai fini dell'espletamento del servizio

1. I servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti esterni vengono effettuati direttamente dal Comune e/o tramite Ditta concessionaria e/o Cooperativa Sociale iscritta all'apposito Albo, entro il perimetro definito dall'Amministrazione Comunale.

2. Possono, a discrezione dell'Amministrazione e sentito il gestore del servizio, essere interessate al servizio le seguenti superfici:

- a) le strade e piazze comunali ed ogni area di uso pubblico,
- b) le strade vicinali classificate di uso pubblico,
- c) le strade private comunque soggette ad uso pubblico,
- d) aree adibite a verde pubblico,
- e) rive dei corsi d'acqua superficiali,
- f) aree private, previo accordo.

3. Il perimetro entro cui è istituito il servizio di spazzamento può essere modificato dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento.

Art. 30 - Modalità di svolgimento del servizio

1. Servizio di pulizia manuale e/o meccanizzata

Il servizio di pulizia manuale e/o meccanica comprende lo spazzamento delle strade e delle aree ad uso pubblico nei modi e nelle frequenze stabiliti dall'amministrazione comunale.

Il servizio di pulizia delle vie e delle piazze comprende in particolare lo spazzamento delle strade, marciapiedi, luoghi di mercato ed ogni altra località ed area accessibile al pubblico di proprietà pubblica, o di uso pubblico inclusa nel perimetro.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite nel rispetto di criteri di economicità ed efficienza, in relazione alla necessità dell'utenza ed alle tecniche adottate per ogni singola zona del territorio comunale.

Il servizio di spazzamento e pulizia viene comunque effettuato sulle aree adibite a pubblico mercato alla fine di ogni giornata di vendita secondo orari e modalità stabiliti dagli Uffici comunali preposti.

I rifiuti raccolti verranno avviati direttamente allo smaltimento presso impianto autorizzato.

2. Servizi accessori Sono così definiti i servizi complementari al servizio di pulizia delle strade in senso stretto e riguardano:

a. Lavaggio delle aree pubbliche e di mercato

Il gestore del servizio di igiene urbana è tenuta alla pulizia settimanale delle aree adibite a pubblico mercato.

Nei periodi di tempo in cui se ne manifesta la necessità, si dovrà provvedere al lavaggio delle aree pubbliche in modo uniforme, senza sollevare polvere nel rispetto di quanto previsto da leggi e regolamenti sanitari vigenti.

b. Spurgo dei pozzetti stradali

Il Comune tramite ditta incaricata provvede a mantenere puliti i pozzetti stradali, le caditoie e bocche di lupo, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche.

Lo smaltimento dei rifiuti allo stato liquido prodotti nelle attività di cui al comma precedente avverrà secondo le modalità previste dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

c. Estirpazione delle erbe

La Ditta concessionaria del servizio di igiene urbana provvede periodicamente al diserbo ed estirpazione delle erbe infestanti cresciute nei sedimi di vie, marciapiedi e piazze del Comune.

L'uso dei diserbanti o prodotti chimici destinati a tale scopo, è consentito esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia.

Art. 31 - Cestini getta carta e porta rifiuti

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, l'Amministrazione Comunale potrà disporre l'installazione di appositi contenitori di limitata capienza, oltre a quelli già presenti sul territorio.
2. È comunque fatto divieto conferire in tali contenitori materiali che siano oggetto di raccolte differenziate, o rifiuti prodotti all'interno di abitazioni o su aree di pertinenza privata.
3. Per tali contenitori la Ditta concessionaria del servizio dovrà assicurare il regolare svuotamento, la sistematica predisposizione e successiva sostituzione dei sacchetti e la periodica pulizia dei contenitori medesimi mediante lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni.
4. Anche gli operatori comunali potranno provvedere alla raccolta dei rifiuti da tali manufatti.

Art. 32 - Aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni all'aperto, ed altro

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di appositi spazi su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni e raccolta differenziata.
3. Le aree occupate da manifestazioni all'aperto, luna park, ecc. devono essere mantenute pulite dagli occupanti e i rifiuti urbani prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
4. I soggetti promotori di qualsiasi manifestazione pubblica sono tenuti a garantire, durante le stesse, la pulizia delle aree interessate. Al termine delle manifestazioni che si svolgono su area pubblica la Ditta concessionaria del servizio provvederà ad un'accurata pulizia di tutta l'area interessata e di quelle limitrofe, con interventi manuali e meccanizzati preventivamente concordati fra le parti.

Art. 33 – Raccolta rifiuti provenienti dai mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso e/o al dettaglio, ubicati in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume e conferendoli in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.
2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta.
3. Tali aree in concessione sono soggette a tassazione, per lo smaltimento dei rifiuti urbani in esse prodotti.

Art. 34 - Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati

1. I lotti ineditati compresi o immediatamente contigui all'abitato e visibili da spazi pubblici, devono essere decorosamente mantenuti e recintati a semplice richiesta del Comune;
2. Le aree che non siano recintate, rimanendo accessibili e visibili da spazi pubblici, devono essere convenientemente sistemate in modo da escludere pericolo per l'incolumità pubblica e l'igiene;
3. I proprietari di aree non recintate o terreni sono responsabili dell'abbandono di rifiuti da parte di terzi e/o ignoti, nel caso di omissione colposa dei doveri di custodia, e devono pertanto provvedere alla pulizia ed alla rimozione dei rifiuti che su tali aree vengono depositati;
4. In caso di abbandono abusivo di rifiuti, su aree non recintate e terreni, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità della proprietà, sarà obbligato con ordinanza, nel caso di omissione colposa dei doveri di custodia previa diffida, alla pulizia, al ripristino delle condizioni originali dell'area e all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

Art. 35 - Carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, spargendo sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

Art. 36 - Disposizioni per proprietari di animali domestici

I proprietari di animali, o le persone che li hanno in custodia, devono sempre asportare dalle strade e aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi le deiezioni solide degli animali loro affidati.

Art. 37 - Disposizioni per esecutori di interventi edili

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati o altre opere, è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a prevenire la diffusione di polveri e comunque a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultassero sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

2. Lo spazzamento delle aree specificate al comma precedente deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione di polvere, tramite all'occorrenza l'innaffiamento dell'area interessata.

Art. 38 - Educazione e informazione alla cittadinanza

1. Al fine di conseguire gli obiettivi dei servizi di raccolta differenziata, il Comune in collaborazione ed in modo continuativo con il gestore dei servizi medesimi, informerà l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione delle stesse, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini;

2. Il Comune ed il gestore del servizio opererà in modo da trasmettere alla cittadinanza, e in termini più puntuali alle scuole e ai giovani, una cultura di attenzione al problema dei rifiuti e di rispetto per l'ambiente.

CAPITOLO V - ABBANDONO RIFIUTI SU AREE PUBBLICHE

Art. 39 - Abbandono di rifiuti

1. È vietato l'abbandono di rifiuti;

2. Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico o di uso pubblico del territorio comunale, e risulti ignoto l'autore del fatto, il Comune provvede direttamente con propri operatori alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, oppure mediante il gestore del servizio o altre ditte autorizzate ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti. A tal fine il Comune istituisce un apposito fondo per il finanziamento degli interventi da eseguire a proprie spese.

3. È vietata, a persone non autorizzate, qualunque operazione di cernita, recupero o rovistamento di qualsiasi materiale conferito comunque al servizio pubblico per lo smaltimento.

4. È vietata l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani, nelle sue varie fasi, da parte di privati che non operino su concessione del Comune. È vietato incendiare o bruciare i rifiuti.

Art. 40 - Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati

Si rimanda alle disposizioni di cui al Titolo V del D.Lgs 152/2006.

CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 - Vigilanza sul servizio

La vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Locale anche in forma associata con Comuni, agli agenti delle Polizie dello Stato o della Polizia Provinciale, oltre che agli addetti appositamente designati dell'Amministrazione Comunale.

Si precisa che l'accertamento a mezzo apparecchi elettronici comprende fotocamera, macchina fotografica e tutte le altre apparecchiature correlate (come da regolamenti comunali in materia).

I soggetti di cui al precedente paragrafo sono autorizzati ad effettuare i controlli dei rifiuti conferiti anche con apparecchiature elettroniche, fotografiche, videocamere, ad aprire i sacchetti per verificarne il contenuto ed a compiere ogni altro accertamento utile a stabilire la proprietà degli stessi.

Art. 42 - Sanzioni

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali, con il pagamento di sanzioni amministrative riportate in allegato al presente Regolamento o previste da apposite ordinanze del

Dirigente o del Sindaco. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, come modificato dalla legge 24 luglio 2008, n.125.

Nella successiva tabella, parte integrante del presente Regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi per le singole violazioni, ad opera dell'ufficio di Polizia Locale, degli agenti delle Polizie di Stato della Polizia Provinciale.

È prevista, nel caso di più violazioni dei disposti di cui al presente articolo, la somma delle sanzioni amministrative previste per ogni singola infrazione commessa. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, si applicano le norme vigenti in materia.

Art. 43 - Contributo CONAI

I contributi che, ai sensi del Decreto Legislativo 152/06, il CONAI e/o i Consorzi di filiera dovessero erogare a fronte dei costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio di raccolta differenziata, saranno di esclusiva competenza del Comune il quale si impegna a rilasciare al gestore del servizio apposita delega per la riscossione.

Art. 44 - Riferimento ad altri regolamenti

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento saranno osservate le norme degli altri Regolamenti comunali vigenti in materia attinente il presente regolamento.
2. È abrogata ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente regolamento.

Art. 45 - Riferimento alla legge

Per quanto non previsto nel presente Regolamento e per eventuali successive modifiche vale quanto disposto dal Decreto legislativo n. 152/2006 e s.m..i. e dalla competenti autorità Sanitarie, Provinciali e Regionali.

Art. 46 - Efficacia del presente Regolamento - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi di quanto stabilito dal vigente Statuto dell'Unione.

Allegato 1 - RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.);
- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili) non contaminati da sostanze pericolose;
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelli e simil-pelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- Accessori per l'informatica.

Sono comunque esclusi dal presente elenco tutti i rifiuti speciali pericolosi.

Allegato 2 - ELENCO VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO E RELATIVE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. Uso improprio dei contenitori, conferimento in sacchetti non chiusi o rifiuti sciolti da Euro 25,00 a Euro 250,00 - entro 60 gg. Euro. 50,00
2. Conferimento nei contenitori di materiali accesi e/o sostanze liquide da Euro 50,00 a Euro 500,00- entro 60 gg. Euro. 100,00
3. Conferimento nei contenitori di materiali tali da danneggiare i mezzi di raccolta da Euro 50,00 a Euro 500,00 - entro 60 gg. Euro. 100,00
4. Conferimento in modo improprio e/o indifferenziato nei contenitori di materiali destinati al recupero (carta, vetro, materiale ferroso, lattine, plastica ecc.) da Euro 50,00 a Euro 500,00 - entro 60 gg. Euro. 100,00
5. Conferimento di rifiuti ingombranti, compresi scarti del verde, in contenitori diversi da quelli appositamente destinati alla raccolta di tali materiali da Euro 50,00 a Euro 500,00 - entro 60 gg. euro. 100,00
6. Conferimento in modo improprio nei contenitori di rifiuti urbani pericolosi, oli e grassi animali e vegetali derivanti da attività di ristorazione collettiva entro 60gg. Euro 250,00
7. Conferimento non autorizzato nei contenitori di rifiuti speciali entro 60 gg. Euro. 150,00
8. Conferimento da parte dell'utente in modo improprio ai centri di raccolta da Euro 50,00 a Euro 500,00 - entro 60 gg. Euro. 100,00
9. Conferimento nei cestini portarifiuti di rifiuti ingombranti e domestici da Euro 50,00 a Euro 500,00 - entro 60 gg. Euro. 100,00
10. Mancata osservanza degli orari di esposizione dei rifiuti urbani da Euro 25,00 a Euro 250,00 - entro 60 gg. Euro. 50,00
11. Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e immissione in acque superficiali o sotterranee di rifiuti non pericolosi e non ingombranti (se la violazione è commessa da persona fisica). Rifiuti pericolosi o ingombranti entro 60 gg. Euro. 250,00
12. Abbandono di rifiuti sui cicli stradali o nelle aree verdi e/o boschive da Euro 250,00 a Euro 1.000,00 – entro 60 gg Euro 500,00
13. Cernita nei contenitori dei rifiuti o nei container presenti nei centri di raccolta da Euro 25,00 a Euro 250,00 - entro 60 gg. Euro. 50,00
14. Mancata pulizia delle aree in concessione a esercizi pubblici o mercati o bancarelle fiera da Euro 50,00 a Euro 500,00 - entro 60 gg. Euro. 100,00
15. Mancata pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti da Euro 50,00 a Euro 500,00 - entro 60 gg. Euro. 100,00
16. Mancata pulizia delle aree a seguito di carico e scarico merci da Euro 50,00 a Euro 500,00 - entro 60 gg. Euro. 100,00
17. Mancata rimozione deiezioni animali domestici su spazi pubblici e/o di uso pubblico da Euro 25,00 a Euro 250,00 - entro 60 gg. Euro. 50,00
18. Mancata pulizia (rimozione rifiuti e /o spazzamento) suolo pubblico da rifiuti derivanti da operazioni relative a costruzione e/o rifacimento fabbricati da Euro 50,00 a Euro 500,00 - entro 60 gg. Euro. 100,00
19. Immissione di imballaggi terziari nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani da Euro 50,00 a Euro 500,00 - entro 60 gg. Euro. 100,00
20. Spostamento o manomissione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti entro 60 gg. Euro. 250,00 per cassonetto
21. Conferimento rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo nel Comune da Euro 50,00 a Euro 500,00 - entro 60 gg. Euro. 100,00
22. Altre violazioni contenute nel regolamento e non previste nella presente tabella da Euro 25,00 a Euro 250,00 - entro 60 gg. Euro. 50,00

